



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/169 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2026

che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, incluse le norme per l'organizzazione in base a priorità e per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. In conformità all'articolo 5 di tale regolamento, alla prevenzione e al controllo delle malattie elencate conformemente a tale disposizione si applicano norme specifiche. L'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) («infezione da BTV») è una malattia elencata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 prevede l'applicazione di diverse norme specifiche alle diverse categorie di malattie elencate. Sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ classifica ciascuna malattia elencata come malattia di categoria A, B, C, D o E soggetta alle corrispondenti norme specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2016/429. L'infezione da BTV è attualmente classificata come malattia di categoria C+D+E, come indicato nella tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, e di conseguenza è soggetta alle norme specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/429.
- (3) Conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2016/429, il processo di classificazione delle malattie elencate deve prendere in considerazione, tra l'altro, il profilo della malattia in questione e la disponibilità, l'attuabilità e l'efficacia dei diversi pacchetti di misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui a detto regolamento per la malattia in questione. Sulla base di quanto precede e del considerando 41 del regolamento (UE) 2016/429, se il profilo della malattia in relazione a una data malattia cambia, così come i rischi ad essa associati e altre circostanze, le competenze di esecuzione conferite alla Commissione includono anche il potere di modificare la categoria in cui rientra una particolare malattia elencata, e dunque le misure cui essa è soggetta.
- (4) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 l'esperienza ha dimostrato che il profilo dell'infezione da BTV è cambiato e che le misure di prevenzione e controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 sono di attuabilità ed efficacia limitate per tale malattia.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

- (5) Per quanto riguarda il profilo della malattia dell'infezione da BTV, eventi epidemiologici recenti hanno evidenziato un aumento della persistenza di tale infezione nelle popolazioni animali, per quanto riguarda un'ampia gamma di specie di ruminanti, e nell'ambiente. Probabilmente a causa dei cambiamenti climatici, l'abbondanza, la persistenza e l'espansione dei vettori sono maggiori e caratterizzano periodi più lunghi, favorendo una trasmissione più efficiente dell'infezione da BTV. Inoltre la recente diffusione di diversi sierotipi di BTV (BTV-3, BTV-4 e BTV-8) che non forniscono protezione incrociata negli animali infetti negli ultimi anni ha notevolmente aumentato la portata territoriale e la distribuzione della presenza dell'infezione da BTV nell'UE. Questi cambiamenti nel profilo della malattia hanno portato a un crescente consenso nella comunità di esperti a sostegno della riclassificazione dell'infezione da BTV.
- (6) L'esperienza nell'attuazione delle norme specifiche applicabili all'infezione da BTV quale malattia classificata come malattia elencata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 ha inoltre portato a un crescente consenso nella comunità di esperti sul fatto che le misure speciali di controllo delle malattie di cui a tale disposizione non siano più attuabili o efficaci per l'infezione da BTV. Ciò riguarda in particolare l'attuazione di programmi facoltativi di eradicazione. La proporzionalità dell'applicazione all'infezione da BTV delle misure di prevenzione e controllo previste per le malattie di categoria C non è più garantita alla luce dei suddetti cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia elencata.
- (7) Dopo aver considerato l'esito di vari confronti con gli Stati membri e i portatori di interessi, la Commissione ritiene pertanto necessario modificare la classificazione dell'infezione da BTV al fine di garantire l'applicazione di misure di prevenzione e controllo adeguate a tale malattia elencata. Riducendo il numero e la gamma di misure applicabili all'infezione da BTV, si semplificherà il quadro giuridico applicabile per la prevenzione e il controllo di detta malattia, in quanto l'attenzione si concentra sulla gestione dei rischi a livello di UE attraverso misure di riduzione dei rischi applicate dalle autorità nazionali ai movimenti tra Stati membri di ruminanti vivi e del relativo materiale germinale.
- (8) È perciò necessario classificare l'infezione da BTV unicamente come malattia di categoria D+E.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
- (10) La classificazione dell'infezione da BTV come malattia di categoria D+E richiede adeguamenti delle norme in materia di sanità animale in diversi atti delegati e di esecuzione pertinenti, tra cui il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione⁽⁷⁾. La modifica introdotta con il presente atto modificativo dovrebbe pertanto applicarsi solo a decorrere da una data futura, corrispondente a quella in cui anche le modifiche apportate agli altri atti pertinenti diventeranno applicabili.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, la riga relativa all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) è sostituita dalla seguente:

«Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)	D+E	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae	<i>Culicoides</i> spp.».
---	-----	---	--------------------------

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
